



U.O.A.
*Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione,
Difesa del Suolo*
*Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste,
Gestione dei sistemi forestali e strutturali
e struttura incaricata dei controlli PSR 2014/2020*

REGIONE CALABRIA

IL DIRIGENTE

Comune di Ciminà
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Imbriani n. 13
89040 CIMINÀ (RC)
pec: comunecimina@asmepec.it

Dott. Agr. Forest. Raspa Vincenzo
Via Timpe n. 1
89047 ROCCELLA IONICA (RC)
pec: v.raspa@epap.conafpec.it

e, p.c. **Gruppo Carabinieri Forestale**
Via Prolungamento Torrione, 16
89123 REGGIO CALABRIA
pec: fr42778@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Protocollo Generale regcal n. 537783 del 26/06/2026 □ Committente: **Comune di Ciminà (RC)** località “**Moleti**” - **Comune di Ciminà (RC)** – Foglio di Mappa n. 1, Particella n. 105 e 288, Foglio n. 2, Particelle n. 57-107-111-114 e 115, e Foglio di Mappa n. 7, Particelle n. 1-2-3-7 e 8, Superficie Catastale Ha 77.83.71, superficie intervento Ha 17.83.72 □ Istanza autorizzazione progetto esecutivo interventi selvicolturali □ **Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche (Art. 50 Reg. n.4/2024)** □ Specie: **Pino Laricio ed Abete Bianco**, in bosco governato a fustaia dell'età di >60 anni, previsto da Progetto Esecutivo: « **Progetto di messa in sicurezza e sgombero del materiale divelto in Località “Moleti” Lotto 2 (Pineta) in agro e di proprietà del comune di Ciminà, secondo l'art.50 del Reg. n.4/2024** » □ Committente: **Mangiameli Giovanni (Sindaco del Comune di Ciminà) - Proprietario Forestale Pubblico - Via Imbriani n. 13 – 89040 Ciminà [RC].** □ [Regolamento n.4 del 30/04/2024 di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 “Gestione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale”].

In esito al procedimento segnato a margine, avviato, dall'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Mangiameli Giovanni, acquisito al prot. regcal al n.523527 del 23/06/2026;

Visti,

- il R.D. 30.12.1923 n. 3267 e il R.D. 16.05.1926 n. 1126;
- l'art. 149 del D.Lgs 42/2004;
- la L.R. n. 45/2012 Gestione tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
- la D.G.R. n. 548 del 16/12/2016 Linee guida per la redazione dei Piani di gestione forestale della Regione Calabria;
- la D.G.R. 274 del 30/06/2017- Piano Forestale Regionale 2014/2021;
- la L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 – *Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia d'incendi boschivi)*;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – Testo Unico in materie di foreste e filiere forestali;
- il Regolamento n. 4 del 30/04/2024 di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 “Gestione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale”;

PRESO ATTO,

- Della **Deliberazione della Giunta Comunale Proposta n. 31 del 17/06/2026**, con la quale Comune di Ciminà ha approvato il progetto di taglio di piante pericolanti e tronchi sradicati, ai sensi dell'art. 50 del regolamento regionale n. 04/2024, e di fattibilità Tecnico Economica per l'intervento denominato Progetto di messa in sicurezza e sgombero del materiale legnoso divelto nella Pineta (Lotto 2), di località “Moleti” - GIG: BB1234844A, in agro e di proprietà del Comune di Ciminà (RC), redatto dal tecnico Dott. Raspa Vincenzo, acquisita agli atti al Prot. Regcal al n 537783 del 26/06/2026;
- Della **Deliberazione n. 25 del 20/04/2026**, con la quale l'Area Tecnica e Vigilanza del Comune di Ciminà, dà affidamento del servizio tecnico (art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 – per la Redazione, PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO DEL MATERIALE DIVELTO IN LOCALITÀ “MOLETTI” - LOTTO 2 – (PINETA) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CIMINÀ, al Dott. Agronomo Vincenzo Raspa con sede in via delle Timpe a Roccella Ionica P.I.V.A 01351600802;
- Degli elaborati tecnici riguardanti il «**La messa in sicurezza e sgombero del materiale divelto in Località “Moleti” Lotto 2 (Pineta) in agro e di proprietà del comune di Ciminà, secondo l'art.50 del Reg. n.4/2024**, redatti dal Progettista **Dott. Agr. For. Raspa Vincenzo**, iscritto al n.352 - A dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria;
- Dell'Asseverazione di compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento selvicolturale, resa in atti dal tecnico progettista;
- Della Ricevuta di versamento per Diritti di Segreteria e per Diritti d'Istruttoria effettuato ai competenti uffici della Regione Calabria secondo l'allegato "D" Regolamento n. 4/2024 di attuazione della LR 45/2012.
- Del N.O con prescrizioni del Direttore n. 167 del 13/07/2026 rilasciato dall' Ente Parco Nazionale Dell'Aspromonte;

- Asseverazione del Tecnico Dott. Agr. Forest. Raspa Vincenzo il quale Assevera che sull'area interessata dall'intervento non sussistono vincoli inibitori di cui all'art.54 del R. D. 3267/23 e di cui all' art. 10 della Legge 353/2000;
- Dell'Asseverazione di compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento selvicolturale, resa in atti dal tecnico progettista;
- Del verbale istruttorio prot. regcal n. **649730 del 30/07/2026** dal quale risulta, tra l'altro, che:
 - la documentazione amministrativa/progettuale è stata valutata positivamente in ordine alla completezza/conformità rispetto alla modulistica ed al Reg. n.4/2024 vigente;
 - l'istanza ed i relativi allegati tecnico/amministrativi sono conformi, coerenti ed esaustivi rispetto alla vigente normativa di settore;

DATO ATTO,

- ✓ che per come precisato nella **RELAZIONE TECNICA**, gli interventi previsti ricadenti in località " Moleti Secondo lotto" - Committente: Comune di Ciminà (RC) località " Moleti" - Comune di Ciminà (RC) – Foglio di Mappa n. 1, Particella n. 105 e 288, Foglio n. 2, Particelle n. 57-107-111-114 e 115, e Foglio di Mappa n. 7, Particelle n. 1-2-3-7 e 8, Superficie Catastale Ha 77.83.71, superficie intervento Ha 17.83.72, raffigurate negli elaborati grafici, prevede l'utilizzazione di un volume totale di **m³ 2.124,768**, l'odierno procedimento, riguarda, specificatamente, la messa in pratica degli interventi previsti in progetto mediante l'esecuzione di **■ Taglio e stima di 1.522 piante censite, (pino n. 1.391, abete n. 131, piante con nota "piegato" n. 240 e "stroncato" n. 59), piante danneggiate secondo l'art.50 del Reg. n.4/2024**, contraddistinte alla base del fusto su apposita sfaccettatura con numerazione progressiva e dal contrassegno del martello forestale recante l'indicazione: « RC 352 – A, Progetto redatto dal Dott. Agr. For. Raspa Vincenzo, iscritto al n.352 - A dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, a carico di un soprassuolo di latifoglie, di origine Artificiale, di Età > di 50 anni, in conformità al disposto art. 50 del Reg. n.4/2024, secondo il relativo **PIEDILISTA DELLE PIANTE MARTELLATE**;
- ✓ che, in ogni caso, trattandosi di un bosco di Proprietà *del Comune di Ciminà*, essendo individuato lo stesso come Soggetto Attuatore dell'intervento, gli elaborati progettuali presentati, redatti e presentati allo scrivente Ufficio dai competenti tecnici ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, costituiscono parte di un progetto di livello non esaustivo rispetto a quanto previsto dai citati D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 (ma esaustivi per l'istruttoria ed il conseguenziale parere di competenza di questo Ufficio regionale rispetto alla normativa di settore vigente) la cui completezza, progettuale ed amministrativa, in ogni caso, per quanto sopra riportato, deve essere verificata dall'Amministrazione pubblica competente che, a sua volta acquisiti tutti gli altri pareri, nulla osta, assenti etc. previsti per legge (anche attraverso i necessari atti di assenso che rientrano nella competenza comunale), verifica la compatibilità generale del progetto;

TENUTO CONTO,

- ✓ che, per quanto sopra rappresentato e motivato in atti dal tecnico incaricato, il Progetto Esecutivo di che trattasi, è conforme alla normativa vigente, redatto, in ogni parte, nella sua sintetica compiutezza e idoneità, altresì approvato, con provvedimento espresso di competenza, agli effetti delle disposizioni recate dal Reg. n.4/2024, in vigore in Calabria, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 nonché, in quanto coerente con gli indirizzi concernenti la gestione forestale sostenibile di cui al Piano Forestale Regionale,

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dai funzionari *preposti* al competente ufficio,

Si esprime parere favorevole con prescrizioni nei soli riguardi forestali e idrogeologici

aLL'esecuzione degli interventi di cui agli elaborati tecnici e alla **Relazione Tecnica** Forestale l'autorizzazione nei soli riguardi forestali e idrogeologici, □ Committente: **Comune di Ciminà (RC)** località " **Moleti**" – del **Comune di Ciminà (RC)**– Foglio di Mappa n. 1, Particella n. 105 e 288, Foglio n. 2, Particelle n. 57-107-111-114 e 115, e Foglio di Mappa n. 7, Particelle n. 1-2-3-7 e 8, Superficie Catastale Ha 77.83.71, superficie intervento Ha 17.83.72 □ Istanza autorizzazione progetto esecutivo interventi selvicolturali □ **Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche (Art. 50 Reg. n.4/2024)** □ Istanza autorizzazione progetto esecutivo interventi selvicolturali □ Specie: **Pino Laricio ed Abete Bianco**, in bosco governato a fustaia dell'età di 60 anni circa, previsto da Progetto Esecutivo: « **Taglio e stima di 1.522 piante censite; pino n. 1.391, abete n. 131; piante con nota "piegato" n. 240 e "stroncato" n. 59; volume stimato complessivo circa 2.124,768 mc, danneggiate secondo l'art.50 del Reg. n.4/2024**, contraddistinte alla base del fusto su apposita sfaccettatura con numerazione progressiva e dal contrassegno del martello forestale recante l'indicazione: « **RC 352 – A, Progetto redatto dal Dott. Agr. For. Raspa Vincenzo**, iscritto al **n. 352 - A** dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, e di cui alla documentazione ed elaborati tecnici allegati, presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione, costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Determinazione del valore di macchiatico (riportato nella tabella Cubatura piante di Faggio e determinazione del Valore di macchiatico a corredo degli elaborati progettuali a firma del Dott. Agr. For. Raspa Vincenzo);

Dall'analisi dei costi e prezzi di macchiatico allegato al presente progetto (Tav.1a), si evince che per gli usi commerciali più vantaggiosi, i prezzi di macchiatico sono i seguenti:

Assortimenti per Specie	Prezzo mercantile
Pino Laricio ed Abete Bianco	
Tronchi	65,00 €/m3
Biomassa	3,80 €/q.le

Sulla base dei calcoli sopra riportati, consegue che il valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile dai lavori di sgombero delle piante divelte e messa in sicurezza in loc. "Moleti" – Lotto 2, è dato dal prospetto seguente:

Assortimenti	m3	q.li	Prezzo unitario	Valore		
Tronchi		591,98	-	30,00	(€/m3)	17.759,39 €
Biomassa			15.327,88	1,50	(€/q.le)	22.991,83 €
		1.532,79				
Totali						40.751,22 €

Il valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile è pari ad € 40.751,22 (diconsi Euro quarantamilasettecentocinquantuno/22), somma questa da utilizzare come prezzo base per la vendita;

Copia dell'odierno provvedimento, viene trasmessa al **Comando Gruppo Carabinieri Forestali, di Reggio Calabria;**

L' Ente proprietario, dovrà trasmettere alla Regione Calabria, copia del **CONTRATTO DI VENDITA** del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione forestale, copia del **VERBALE DI CONSEGNA** del lotto boschivo venduto nonché la comunicazione riguardante il completamento dei lavori medesimi. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dall'UOA "Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" della Regione Calabria ed individuato tra il personale interno o tra soggetti esterni di comprovata esperienza. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione prevedendo i relativi oneri a proprio carico.

Per gli effetti di quanto stabilito all'art. 40, comma 9 del **Reg. n.4/2024**, i boschi degli enti pubblici devono essere utilizzati da imprese iscritte " *all'Ordine regionale delle imprese boschive*". Ai fini della verifica della idoneità tecnica professionale dell'Impresa affidataria delle lavorazioni forestali deve essere, inoltre, presentato: **1** - Certificato Camera di Commercio Industria Artigianato; **2** -Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti invero: *di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 ss. mm. e ii.;3 - Organico medio annuo distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuata all'INPS e all' INAIL; 4 - Contratto collettivo stipulato dalle OO. SS. più rappresentative applicate ai dipendenti. 5 - Documento di Valutazione dei Rischi - DVR- redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice di cui all'art. 17 comma 1 lettera a del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.;6 - Nomina del direttore di cantiere.*

Prima dell'avvio delle operazioni di taglio, il concessionario del presente provvedimento deve comunicare all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e al Gruppo Carabinieri Forestale della Provincia competente per territorio, la dichiarazione di inizio lavori. In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'Allegato F, nonché le generalità e i recapiti dell'Operatore EUTR incaricato della loro esecuzione invero le generalità del responsabile del cantiere, qualora si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro, titolare dell'impresa affidataria altresì la nomina del Direttore dei Lavori, se non diversamente designato.

Allo stesso modo, il Direttore dei Lavori, dal suo canto, deve trasmettere, comunque, copia del verbale di consegna del lotto boschivo interessato dall'intervento, proprio all'Operatore EUTR, incaricato dell'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva. A tale riguardo, avverte che il 3 marzo 2013, è entrato in vigore, in tutta l'Unione Europea, il Regolamento EU 995/2010, definito EU Timber Regulation sull'immissione e il commercio illegale di legname [EUTR] che prevede specifici adempimenti, invero l'applicazione di "Due Diligence", a tutto il legname e derivati immessi per la prima volta sul mercato, per le imprese e gli operatori della filiera bosco-legno, sia essi proprietari, ditte boschive o commercianti.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 52 del **Reg. n.4/2024**, sono fatti salvi gli interventi di manutenzione della viabilità necessari all'esecuzione delle operazioni di taglio ovvero gli interventi e i percorsi che non comportino movimento di terreno, volti alla sola pulitura e pareggiamento della sede viaria delle piste di esbosco esistenti, ivi compreso il ripristino di togli acqua e cunette in terra, senza modifica del tracciato o il suo allargamento ed a condizione che questi, non abbiano, rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica di cui al DPR 380/2011 e che non siano in contrasto con il D. Lgs. 42/04.

A mente del comma 4 art. 38 del **Reg. n.4/2024**, nelle fustaie, il taglio delle piante, è consentito in tutte le stagioni dell'anno. Si avverte che ai sensi di quanto stabilito all' art. 74 comma 1, lettera a., nelle fustaie, dopo il taglio, il pascolo degli animali ovini e suini, **E' VIETATO**, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 m. e quello degli animali bovini e equini, prima che il novellame abbia raggiunto altezza media di 3 m.

Per quanto non espresso nella **Relazione Tecnica** di progetto e nello stesso **Capitolato d'Oneri**, si fa carico al **Direttore dei Lavori**, di fare rispettare all' aggiudicatario del lotto boschivo venduto, il **Reg. n.4/2024**, nonché tutte le leggi vigenti in materia forestale, paesaggistica, ambientale e urbanistica. Ai fini della tutela del bosco, si fa riserva di dettare, per come previsto all'art. 31, comma 15 del **Reg. n.4/2024**, ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori altresì di sospendere, in applicazione dell'art. 24 del **Capitolato d'Oneri**, la validità della presente autorizzazione, nel caso in cui, su segnalazione dello stesso **Direttore dei Lavori** o dell'Autorità di P.G., vengano rilevate inosservanze, alle prescrizioni impartite e alle vigenti norme.

L'odierna autorizzazione, rilasciata, allo stato degli atti a disposizione, nei soli riguardi forestali e idrogeologici, ha validità per mesi 24, dalla data del rilascio. Si rende chiaro, a tale proposito, che in caso di particolari condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore che renderebbero impossibile la prosecuzione delle operazioni di taglio, l' Ente proprietario e il **DIRETTORE DEI LAVORI** devono comunicare, per iscritto, all'U.O.A. Politiche della Montagna,Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo di Catanzaro, la sospensione dei lavori di utilizzazione forestale e, successivamente, la loro ripresa, che verrebbe a decorrere, dalla data della comunicazione medesima, rimanendo immutato il termine di durata dell'autorizzazione espressa.

La presente autorizzazione, corredata degli elaborati tecnici, vistati, unitamente ad ogni altro titolo abilitativo, dovrà essere custodita sui luoghi oggetto di intervento, a disposizione delle Autorità preposte, in caso di controlli. La mancata esibizione di tale documentazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Fermo restando il rispetto delle procedure amministrative correlate all'aggiudicazione del lotto boschivo di proprietà comunale, resta inteso che, eccezionalmente, eventuali proposte riguardanti variazioni dell'importo a base d'asta, Importo a base d'asta **€ 40.751,22 (diconsi Euro quarantamilasettecentocinquantuno/22) oltre IVA ed oneri**, riportato nella **Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/06/2026**, fatto salvo ogni giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità delle stesse, devono essere sottoposte, ed in modo preventivo, all'esame di quest'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo. Il mancato adempimento di tale prescrizione, comporterebbe l'avvio del procedimento di sospensione o revoca dell'efficacia dell'autorizzazione di competenza, accordata con la presente, ai sensi della **L.241/90** e ss. mm. e ii.

Dichiarazioni mendaci o difformità, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici esibiti, implicano la responsabilità dell'ente proponente e dei tecnici progettisti e, alla stessa stregua delle violazioni delle prescrizioni impartite, rendono comunque nullo l'odierno provvedimento invero comportano l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., di revoca dell'autorizzazione concessa da questo ufficio.

Fatte salve le attribuzioni alla Regione di cui al DPR **616/77**, per semplificare l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni circa l'esatta applicazione della presente autorizzazione e al fine di concorrere alla difesa del patrimonio forestale, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, si fa carico al Direttore dei Lavori e all'Ente proprietario, di inoltrare ogni comunicazione, utile, correlata al presente procedimento, anche al **Comando Gruppo Carabinieri Forestali**, in indirizzo, al quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di rilievo nazionale riguardanti l'esercizio dell'attività di controllo del territorio, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Ref. Geom. Bruno Zappia

Il Responsabile del Procedimento
Provincia di Reggio Calabria
Dr. Demetrio Crupi

Il Direttore Generale
Ing. Domenico M. Pallaria

Regione Calabria REGCAL 657192 03/08/2026



Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte



COPIA

NUMERO REGISTRO GENERALE DEI NULLA OSTA
N. 167 del 13-07-2026

NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI DEL DIRETTORE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO DEL MATERIALE LEGNOSO DIVELTO IN LOCALITÀ "MOLETI"- LOTTO 2 (PINETA) - IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CIMINÀ (RC). RICHIEDENTE: COMUNE DI CIMINÀ

Premesso che con nota del 25.06.2026 acquisita in atti di questo Ente in data 29.06.2026 al prot. n. 3468, il Comune di Ciminà ha richiesto il rilascio del nulla osta per l'intervento in oggetto indicato trasmettendo la relativa documentazione dalla quale si evince che:

- trattasi del prelievo di n. 1.522 piante, di cui. n. 1.391 di pino laricio e n. 131 di abete bianco, pericolanti e sradicate in seguito ad eventi calamitosi, ricadenti all'interno di un lotto boscato, con presenza principalmente di pino laricio di origine artificiale, della superficie ragguagliata di circa ettari 17.33.47, ubicato catastalmente al foglio di mappa n. 1 part. n. 105, 288, foglio n. 2 part. n. 57, 107, 111, 114, 115 e foglio n. 7 part. n. 1, 2, 3, 7, 8, sito in località "Moleti", lotto 2 (pineta) in agro e di proprietà del comune di Ciminà. Parte del sito di intervento ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 9350156 denominata "Vallone Cerasella". Le piante danneggiate ma ancora radicate al suolo, in numero di 299, sono state contrassegnate al ceppo mediante apposizione dell'impronta del martello forestale recante la sigla "RC 352 A" e numerate progressivamente con vernice indelebile di colore rosso; le piante completamente sradicate e atterrate corrispondente a un numero di 1.223, data la pericolosità dell'intervento, sono state contrassegnate con un bollino di vernice indelebile di colore blu o giallo; per quanto riguarda la viabilità è in buone condizioni di manutenzione;

Vista l'istruttoria agli atti dell'Ufficio Nulla Osta, redatta dalla dott.ssa for. Adelina Forgione, dalla quale emerge che:

- l'area d'intervento ricade nella zona "B" e "Ds" della vigente zonazione del Parco;

- le Norme di Attuazione accluse al piano del Parco, all'art. 13 Zona B – Aree di riserva orientata, riportano: *"Nelle zone di riserva generale orientata è perseguita, secondo i casi, la tutela degli attuali valori naturalistici oppure il ripristino naturalistico, quando si tratti di sistemi degradati con potenzialità di recupero"*, ed all'art. 16 Zone Cs, Ds – Aree speciali, riportano: *"Le Zone speciali sono di norma caratterizzate dal loro inserimento all'interno di Zone omogenee di diversa classificazione. E ciò in ragione di preesistenze insediate nel territorio e della necessità di interventi di riqualificazione, adeguamento, completamento e/o potenziamento, che ne garantiscano il migliore utilizzo, la piena fruizione ed il migliore inserimento nell'ambiente naturale;*

- si rende utile pertanto mettere in sicurezza l'area, attraverso il prelievo delle piante divelte e danneggiate;

Accertato dal contenuto della sopra richiamata istruttoria che l'intervento è conforme alle direttive del Piano del Parco e del Regolamento, previo rispetto delle prescrizioni dettate con il presente provvedimento;

Visti

- il Piano del Parco con accluse le Norme di Attuazione e il Regolamento del Parco, vigenti ai sensi della L 394/91;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4;
- la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge Quadro sulle Aree Protette;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 23.01.2026, con la quale il dott. Giuseppe Luzzi, è stato incaricato all'espletamento delle funzioni a far data dal 06.02.2026 per mesi tre, prorogate per ulteriori mesi tre con Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 04.05.2026;

Per quanto sopra riportato dispone che

NULLA OSTA

al Comune di Ciminà per la "Messa in sicurezza e sgombero del materiale legnoso divolto in località Moleti - lotto 2 (pineta) - in agro e di proprietà del comune di Ciminà (RC), di cui agli elaborati in atti di questo Ente e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere riservate al taglio le piante in piedi radicate nell'area d'intervento; è consentita solo l'asportazione delle piante pericolanti, recante numerazione progressiva da 1 a 299 e timbro del tecnico con sigla "RC 352 A" e di quelle atterrate e sradicate, corrispondente a un numero di 1.223;

- il concentramento e l'esbosco dovrà essere realizzato evitando possibili interferenze con la vegetazione circostante e utilizzando la viabilità esistente.

L'accertato mancato rispetto, anche parziale, di una delle sopra richiamate prescrizioni comporterà la revoca del presente provvedimento e l'emissione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 394/91.

Prima di eseguire l'intervento dovrà essere data perentoriamente opportuna comunicazione allo scrivente Ente ed alla Stazione CC Parco, competente per territorio.

Il presente provvedimento ha validità sino al 31.12.2027 e viene trasmesso al comune di Ciminà, anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 7 a norma dell'art. 13 della L. 06.12.1991, n. 394, nonché alla Regione Carabinieri Forestale "Calabria", Reparto CC P.N. "Aspromonte" di Reggio Calabria per i compiti di sorveglianza e controllo.

Questo nulla osta viene rilasciato facendo salvi i diritti di terzi e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri da parte degli altri Enti ed Amministrazioni territorialmente competenti, secondo la vigente normativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ADELINA CARMELA FORGIONE

IL DIRETTORE

GIUSEPPE LUZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte - Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) Campagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.